



ARCICONFRATERNITA  
DEL  
CARMINE  
TARANTO



# REGOLAMENTO







ARCICONFRATERNITA  
DEL  
CARMINE  
TARANTO

# REGOLAMENTO



La presente pubblicazione del Regolamento Interno della nostra Arciconfraternita nasce dalla necessità di raccogliere “in bella” le successive modifiche del Regolamento stesso.

In questo modo si manifesta che la Confraternita è una realtà storica, custode di ricche tradizioni, ma anche aperta ad un sano mutamento: l’innovazione nella tradizione.

Un segnale di questo cambiamento riguarda proprio alcune delle nostre più care espressioni di fede e di pietà popolare. Le modifiche apportate al Regolamento Interno vanno tutte nella direzione del rispetto e della valorizzazione dei sentimenti di fede e di devozione dei Confratelli.


Si tratta, così, non di una “legge contro” ma di una “legge per”: anche questa è novità, di cui ringraziamo il Signore e quanti l’hanno resa possibile, credendo nei Confratelli e amandoli coi fatti e non a parole.

Ci auguriamo che questo strumento contribuisca ad una ordinata e serena vita confraternale, per la quale - tuttavia - non basta la “legge scritta sulla carta” ma ci vuole quella “scritta nel cuore” di ciascuno di noi, che è fatta di carità, di buona volontà e di servizio reciproco.

Il Signore ci benedica tutti e la Vergine Santa sia la Stella polare del nostro cammino.

Antonello PAPALIA

Priore



Mons. Marco GERARDO

Padre Spirituale







ARCICONFRATERNITA  
DEL  
CARMINE  
TARANTO

---

---

## TITOLO I

# NORME GENERALI

---

---

## I - IDENTITA' DELLA CONFRATERNITA

- ART.1 E' costituita in Taranto, presso la Chiesa Maria SS. del Carmine, l'Arciconfraternita sotto il titolo di "*Maria SS. del Carmine*", quale associazione pubblica di fedeli a norma degli artt. 1 e 2 dello Statuto delle Confraternite.
- ART.2 La Confraternita è stata eretta con decreto Arcivescovile del 10.8.1675 a firma di S. Ecc. Mons. Tommaso Sarria nella Chiesa dei PP. Carmelitani divenuta successivamente di sua proprietà mercé ordine sovrano di Ferdinando II, Re delle Due Sicilie e di Gerusalemme, ed ha personalità giuridica (can.313).  
Il 16 luglio 2009 a firma di S.E.R. Mons. Benigno Luigi Papa è stato concesso il titolo di Arciconfraternita "con tutti i diritti e doveri derivanti da tale privilegio" (reg. boll.V, fogl. 64, n.66).
- ART.3 La stessa gode di personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato Italiano e perciò si qualifica come Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (legge 20 Maggio 1985 - n.222 - art.4) ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Taranto dal 1987 col n. 33 codice fiscale n.800131732.
- ART.4 Fini specifici della Confraternita sono:
- a) Accrescere nei propri iscritti il senso di appartenenza alla Chiesa, la fede cattolica, con la particolare frequenza ai sacramenti e con lo studio e la meditazione dei testi biblici.
  - b) Alimentare i sentimenti di carità cristiana verso i più bisognosi, con particolare riguardo agli iscritti che dovessero trovarsi in situazioni indigenti.
  - c) Attivare iniziative di volontariato in quello spirito di solidarietà cristiana che deve contraddistinguere i membri del Sodalizio.
  - d) Promuovere ed accrescere sempre più il culto verso la B.V. del Carmine, Titolare del Sodalizio.
  - e) Sostenere iniziative atte a conoscere, approfondire, diffondere le virtù mariane, cercando con ciò di indirizzare la vita degli associati e dei fedeli tutti, verso comportamenti più aderenti alla spiritualità del Carmelo.
- ART.5 La Confraternita in stretta comunanza di servizio con la Chiesa Diocesana e con il parroco della chiesa ove ha sede il Sodalizio, collabora con le attività che la Diocesi di volta in volta pone in essere e con gli organismi parrocchiali, con particolare riferimento al Consiglio Pastorale Parrocchiale e al servizio liturgico durante le celebrazioni.

## II - AMMISSIONE DEI MEMBRI - NOVIZIATO

- ART.6 Tutti coloro che desiderano iscriversi alla Confraternita di Maria SS. del Carmine, per perseguire i fini indicati nell'art. 4, devono impegnarsi ad osservare lo Statuto, le norme del presente Regolamento e le tradizioni proprie del Sodalizio.
- ART.7 Possono iscriversi alla Confraternita i fedeli che, alla data di aggregazione, abbiano compiuto il 16° anno di età, non abbiano superato il 60° anno e si trovino nelle condizioni previste dagli art. 13 e 14 dello Statuto sociale. Possono anche iscriversi persone che abbiano superato il 60° anno di età, senza però avere diritto al loculo.
- ART.8 La domanda di iscrizione, presentata per iscritto al Priore, deve essere corredata da:
- a) Estratto di nascita
  - b) Certificato di Battesimo e Cresima
  - c) Certificato di matrimonio religioso
  - d) Certificato di matrimonio rilasciato dal Comune
  - e) Certificato del proprio parroco o del sacerdote della Comunità frequentata, attestante che nulla osti all'ingresso del richiedente nella Confraternita
  - f) Certificato Penale
  - g) Certificato dei carichi pendenti
  - h) Una fotografia formato tessera da allegare alla domanda di iscrizione
- Tutti i documenti richiesti vanno certificati in carta libera non essendo ammessa l'autocertificazione.
- ART.9 Nel caso in cui il richiedente l'iscrizione alla Confraternita non abbia ricevuto il sacramento della Cresima, deve impegnarsi a riceverlo prima della cerimonia di professione.
- ART.10 Il Consiglio di Amministrazione della Confraternita non è tenuto a motivare l'eventuale rigetto della domanda d'iscrizione.
- ART. 11 Nella Confraternita possono essere accettati altresì, come aspiranti, i ragazzi e le ragazze che abbiano compiuto il 14° anno di età ed abbiano ricevuto la prima Comunione e la Cresima (art.16 dello Statuto). Se non sono cresimati dovranno impegnarsi a farlo quanto prima. Essi si impegneranno a partecipare a tutti gli incontri mensili di formazione fissati dal Padre Spirituale e saranno guidati da un Animatore che provvederà a sviluppare nei ragazzi l'amore per la Vergine SS.ma del Monte Carmelo e per la Confraternita. L'Animatore si adopererà anche nella ricerca di iniziative ricreative e culturali e indirizzerà i giovani alla conoscenza della storia della Confraternita.

- ART. 12 Ai partecipanti al corso di formazione verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento.
- ART. 13 Le domande di iscrizione al Sodalizio devono essere presentate improrogabilmente entro il 30/9 di ogni anno. Le stesse devono essere controfirmate da uno o due Confratelli già iscritti al Sodalizio.
- ART. 14 Accettate le domande di ammissione, gli interessati dovranno frequentare un corso di noviziato. Il Segretario annoterà la partecipazione di ciascun novizio agli incontri, obbligatori per tutti (art.20 dello Statuto), su un apposito registro di presenza. E' compito del Padre Spirituale e del Maestro dei Novizi curare la preparazione e la formazione dei postulanti.  
§ 1 Il Padre Spirituale e il Priore, con l'aiuto dei Maestri dei Novizi e dei Cerimonieri, cureranno che il calendario degli incontri formativi preveda un itinerario completo tanto negli aspetti dottrinali, catechetici, spirituali e pratici, in modo che i novizi siano adeguatamente preparati agli usi e costumi del Sodalizio.
- ART. 15 Non saranno ammessi alla cerimonia della professione, i novizi che risulteranno assenti ad un terzo degli incontri formativi, né la professione deve darsi per scontata da parte di coloro che pur risulteranno presenti a tutti gli incontri. Il Consiglio di Amministrazione, nel giudizio finale, terrà infatti conto del comportamento tenuto dai singoli novizi nel corso dell'intera preparazione, dell'attenzione mostrata verso i vari argomenti trattati, del rispetto avuto nei confronti del Padre Spirituale, dei Maestri dei Novizi, di tutti gli Amministratori, dei Confratelli anziani e degli stessi novizi. Qualora tali comportamenti non fossero ritenuti soddisfacenti, il novizio inadempiente potrà essere sospeso dalla frequenza del corso in qualsiasi momento e rinviato al programma di formazione dell'anno successivo. In caso di grave mancanza, la sospensione sarà definitiva. Non dà ugualmente diritto all'ammissione automatica alla Confraternita, la semplice accettazione della domanda e dell'allegata documentazione inviata dagli aspiranti Confratelli e Consorelle, per i motivi esposti in precedenza.
- ART. 16 La cerimonia della professione dei nuovi Confratelli avrà luogo nella Chiesa del Carmine la mattina del 16 luglio, festa della Titolare del Sodalizio. Quella delle Consorelle si svolgerà invece la sera del 15 luglio, sempre nella Chiesa del Carmine. Su proposta del Priore e con parere del Padre Spirituale, il Consiglio potrà disporre diversamente.

- ART. 17 A norma dell'art.30 comma 2 dello Statuto, al momento della professione, ogni novizio/a è tenuto a versare un contributo straordinario (tassa di ammissione) rapportato all'età.
- ART. 18 A norma dell'art.23 comma 2 dello Statuto sociale ogni novizio/a al momento della professione, deve possedere l'abito proprio della Confraternita il cui uso è obbligatorio.
- ART.19 L'abito di rito della Confraternita è così composto:  
Per i CONFRATELLI: Camice bianco, scapolare a due facciate in panno nero con ricami color azzurro riportanti le scritte "DECOR" e "CARMELI", nastrini azzurri, mozzetta color paglierino con bottoncini neri, cappello a pelo nero rasato bordato di nastro azzurro, cinghia nera pendente dal fianco sinistro, corona del Rosario pendente dal lato destro contornata da un numero non eccessivo di medaglie, cappuccio bianco con due forellini all'altezza degli occhi, guanti bianchi, scarpe bianche con lacci azzurri, coccarda azzurra con al centro un bottoncino bianco, calze nere.  
Per le CONSORELLE: Considerata l'attuale consuetudine, le Consorelle indosseranno un abito blu scuro (giacca e gonna al ginocchio), maglia bianca e scarpe blu scuro chiuse. Nelle processioni invernali potranno indossare calze e cappotto scuro. Su tutto, lo scapolare in panno nero a due facciate, con riquadratura in filo azzurro, riproducenti, sul davanti l'immagine della B.V. del Carmine, sul retro, lo stemma della Confraternita. Le due facciate saranno unite tra loro da un nastro color azzurro. Per quanto sopra, le Consorelle si adopereranno in modo da evitare l'uso di indumenti troppo succinti. Il Priore potrà derogare alle suddette norme in caso di Consorelle in condizioni particolari.
- ART.20 I Confratelli e le Consorelle sono tenuti a confezionare l'abito a proprie spese. A tale proposito si precisa che la Confraternita non è tenuta a fornire, vendere, prestare abiti o parti di essi ad eccezione dei cappelli, per la dotazione dei quali, stante su Taranto la mancanza di appositi fornitori, si provvederà tramite una ditta specializzata alla quale la Confraternita si rivolgerà direttamente di volta in volta. Il costo di ogni cappello (compresa l'IVA e le spese di spedizione, trasporto e nastratura) sarà per ciascun Confratello richiedente identico a quello sostenuto dalla Confraternita.
- ART.21 Per quanto riguarda i camici, le mozzette, i cappucci, le cinghie, i Rosari e gli scapolari, tutti rigorosamente rispondenti nel colore, nella foggia, nei ricami e nella grandezza a quelli tradizionali del Sodalizio, i Confratelli potranno rivolgersi a sarte confezionatrici, artigiani di proprio gradimento o, in mancanza, a quelle persone che, su loro richiesta, saranno indicate dalla Confraternita.

ART.22 Oltre che alle processioni d'obbligo stabilite dallo Statuto Diocesano (art. 26 lett. C) e a quelle comandate dall'Ordinario Diocesano, i Confratelli indosseranno l'abito di rito nelle seguenti circostanze:

- a) in occasione delle Solenni Quarantore
- b) in occasione delle Vie Crucis e Vie Matris
- c) in occasione dei Riti della Settimana Santa
- d) in ogni altra occasione in cui il Consiglio di Amministrazione reputerà necessaria la presenza di iscritti in abito di rito.

In occasione della quinta domenica di Via Crucis, della successiva Adorazione alla Croce, della Via Matris del Venerdì di Passione e dei Riti della Settimana Santa (S. Messa in Coena Domini, Pellegrinaggio del Giovedì e Venerdì Santo e Processione dei Sacri Misteri del Venerdì Santo), i Confratelli, indossato l'abito di rito, non calzeranno scarpe e calze, dovendosi i Pii Esercizi di questi giorni svolgersi a piedi nudi. Le Consorelle che intenderanno seguire la processione dei Sacri Misteri del Venerdì Santo, potranno farlo indossando lo "scapolare" e collocandosi dietro il complesso bandistico che segue la statua dell'Addolorata; non potranno comunque mai sostare dietro o ai lati delle statue.

### III - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART.23 Tutti i Confratelli e le Consorelle sono tenuti a conoscere e a rispettare le norme dello Statuto e quelle contenute nel presente Regolamento. I loro diritti e doveri materiali e spirituali, sono elencati negli artt.25 e seguenti dello Statuto sociale ed in parte richiamati nel presente Regolamento.

ART.24 I Confratelli e le Consorelle sono tenuti a portare il massimo rispetto all'Autorità Ecclesiastica, al Padre Spirituale, al Priore, ai membri del Consiglio di Amministrazione, agli Officiali Minori e agli altri associati. Coloro che dovessero rendersi responsabili di maldicenze nei loro confronti o di altri, saranno passibili di sanzioni. Quanti invece dovessero rilasciare in pubblico, a giornali, riviste, in rete internet, emittenti radiofoniche e televisive, dichiarazioni lesive del prestigio della Confraternita e dell'onorabilità del Priore, del Padre Spirituale e dei membri del Consiglio o dei collaboratori dello stesso, saranno immediatamente deferiti all'Ordinario Diocesano, affinché, a norma dei cann. 1341 e ss., avvii la procedura presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano per il provvedimento dell'espulsione, che fa perdere ogni diritto acquisito.

- ART.25 Ogni Confratello o Consorella è obbligato a partecipare alle processioni indicate nell'art.26 comma C dello Statuto sociale. In particolare tale partecipazione è così regolamentata:
- a)Processione della Titolare: obbligatoria per tutti sino al compimento del 40° anno di iscrizione.
  - b)Processione del Corpus Domini, del Santo Patrono e altre comandate dall'Ordinario: ferma restando la libera partecipazione degli iscritti con qualsiasi anzianità, sono invece obbligati a parteciparvi i novizi e le novizie dell'ultimo triennio e coloro a cui il Consiglio invierà una cartolina di invito
- ART.26 Per ragioni organizzative proprie della Confraternita e per intuibili motivi di equità, gli iscritti alla Confraternita del Carmine che facciano parte anche di altre associazioni ecclesiali o Confraternite, che dovessero partecipare ad una delle processioni di cui all'art.25 punto B del presente Regolamento, indossando abiti di altri Sodalizi, saranno ritenuti assenti giustificati e non passibili di sanzioni. Saranno invece passibili di sanzioni disciplinari, quegli iscritti alla Confraternita del Carmine che pur non risultando associati ad altre confraternite indosseranno l'abito di queste ultime nelle suindicate o in altre processioni.
- ART.27 Non essendoci nella Confraternita del Carmine una consuetudine consolidata, non è prevista la partecipazione della stessa alle esequie dei membri defunti. Tuttavia, viene fatta salva la possibilità, dietro delibera del Consiglio, che una rappresentanza della Confraternita, con le proprie insegne, possa partecipare, nella nostra o in altre chiese, al solo rito funebre di determinate personalità religiose o di un amministratore del Sodalizio. Il Consiglio potrà liberamente stabilire la partecipazione a un rito funebre da parte di una rappresentanza della Confraternita anche con le insegne e l'abito di rito.
- ART.28 *omissis (accorpato all'articolo 22)*
- ART.29 Ogni Confratello o Consorella, al momento del decesso, ha diritto, a norma dell'art. 32- § 1 dello Statuto Sociale, se in regola con il pagamento delle quote sociali e se non è incorso nel provvedimento dell'espulsione, ad essere tumulato in una delle due Tombe Sociali di cui dispone la Confraternita, per il periodo stabilito dalle norme cimiteriali. Sempre secondo i regolamenti cimiteriali avverranno le inumazioni e le esumazioni.
- ART.30 A decesso avvenuto, la salma sarà tumulata in una delle Cappelle Sociali secondo le disponibilità del momento e le decisioni e le delibere del Consiglio di Amministrazione precedentemente adottate. La decisione del Consiglio è insindacabile. In particolare le tumulazioni dovranno sempre avvenire seguendo l'ordine

- progressivo della numerazione delle file di ogni ripiano. L'arredo della lapide dovrà essere uniforme e non discostarsi per forma, foggia e colore, da quello concordato con il marmista di fiducia.
- ART.31 Le spese di tumulazione sono così ripartite:  
A CARICO DELLA CONFRATERNITA: lapide con epigrafe e spese chiusura del loculo.  
A CARICO DELLA FAMIGLIA: cassa, accessori lapide (n°1 portafiori, porta fotografia, lampada votiva), contratto luce presso la Votiva.  
Le spese di esumazione sono così ripartite:  
A CARICO DELLA CONFRATERNITA: spese di apertura ed eventuale chiusura del loculo  
A CARICO DELLA FAMIGLIA: cassetta di zinco, lapidetta di marmo (Vecchia Cappella) con epigrafe, fotografia, portafiori, lampada votiva, contratto luce.
- ART.32 Le salme che, scaduto il termine di tumulazione o inumazione, esperite le necessarie ricerche tramite l'ufficio anagrafe del Comune, dovessero risultare prive di parenti, saranno esumate d'ufficio a spese del Sodalizio, previo avviso a mezzo manifesto pubblico che resterà affisso per la durata di giorni 30 per le vie della città, presso la Direzione del cimitero e all'ingresso delle cappelle sociali della Confraternita.
- ART.33 La Confraternita concede il suo nulla-osta alla traslazione di salme o resti mortali dalle proprie Cappelle Sociali in Cappelle private o altri luoghi dietro precisa richiesta scritta dei familiari.
- ART.34 Ogni associato deceduto ha diritto alla celebrazione di una S. Messa di suffragio da celebrarsi nella nostra Chiesa la cui data sarà, di volta in volta, concordata con il Padre Spirituale.
- ART.35 Non è consentita la tumulazione nelle Cappelle Sociali della Confraternita di figli celibi o nubili di Confratelli o Consorelle deceduti prima del compimento del 18° anno di età e non iscritti al Sodalizio (art.32 comma 2). Parimenti non è consentita la tumulazione di novizi che dovessero decedere prima della professione (art.32 comma 3).
- ART.36 La Confraternita, il 2 novembre di ogni anno, farà celebrare nelle due Cappelle Sociali, una S. Messa in suffragio delle Consorelle e dei Confratelli defunti.

#### IV - NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

- ART.37 L'Assemblea non elettorale viene convocata dal Priore il quale, tramite una lettera da recapitarsi al domicilio degli iscritti, invita

tutti i Confratelli e le Consorelle a partecipare a questo momento importante della vita del Sodalizio, discutendo l'Ordine del Giorno precedentemente fissato in Consiglio.

- ART.38 L'Assemblea è presieduta dal Priore o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento (Confratello Assistente o in sua assenza Consorella Assistente). Il Presidente dell'Assemblea ha ampi poteri per mantenere l'ordine e la disciplina durante gli interventi e il dibattito. Ha la facoltà di sospendere, sciogliere ed aggiornare la seduta. Per ragioni particolarmente gravi, può allontanare coloro che ostacolano il regolare svolgimento dei lavori assembleari. Il presidente dell'Assemblea, dopo aver consultato il Consiglio e il Padre Spirituale, può invitare persone di provata e nota capacità professionale, estranee alla Confraternita, qualora la natura dei lavori lo richieda, per illustrare adeguatamente i temi all'Ordine del Giorno.
- ART.39 I lavori assembleari sono aperti dal Padre Spirituale con una preghiera. Il Presidente passa alla trattazione dell'Ordine del Giorno, relazionando direttamente o facendo relazionare sui singoli punti. Su ogni punto i presenti possono intervenire.
- ART.40 Si può intervenire dopo aver chiesto ed ottenuto di parlare, per un lasso di tempo non superiore a 5 minuti, con facoltà di replica, per un massimo di 3 minuti. Per un corretto e democratico dibattito non è consentito interrompere l'intervento di chi ha avuto la facoltà di parlare. Colui che disturba interrompendo, dopo tre richiami, sarà allontanato dall'Assemblea.
- ART.41 Su ogni punto all'Ordine del Giorno dei lavori assembleari, sarà fatta fedele relazione dal Segretario o da un suo delegato.
- ART.42 Il Presidente, una volta dichiarata chiusa la discussione, fissa le modalità della votazione su ogni punto all'Ordine del Giorno, nomina due scrutatori incaricati di conteggiare i voti e invita l'Assemblea a deliberare. Sull'argomento già posto ai voti è proibita ogni ulteriore discussione. Per le questioni riguardanti le persone deve esserci sempre lo scrutinio segreto.
- ART.43 Il verbale della seduta e gli atti deliberativi dell'Assemblea sono sottoscritti dal Priore, dal Padre Spirituale e dal Segretario, o dal suo delegato che ne ha curato la redazione. Al termine il Padre Spirituale conclude la seduta con la preghiera di ringraziamento.

#### V - NORME AMMINISTRATIVE

- ART.44 A norma dell'art.36 comma F dello Statuto Diocesano, l'assemblea delibera, su proposta del Consiglio, l'annualità da pagare.

- ART.45 Per esigenze amministrative tutti gli iscritti sono tenuti a versare la quota annuale entro il 31 dicembre. Di conseguenza risulteranno essere morosi, coloro i quali, entro tale termine, non avranno provveduto a versare l'annualità.
- ART.46 Le quote di iscrizione sono stabilite dall'Assemblea a norma dell'art. 36 comma F dello Statuto Diocesano.
- ART.47 Al Segretario e al Cassiere, così come previsto dall'art.58 dello Statuto sociale, spetta un onorario adeguato e proporzionato ai particolari compiti svolti, che sarà fissato dal Consiglio. Viene previsto altresì un rimborso spese per i membri del Consiglio che dovessero recarsi fuori sede a svolgere servizi per conto della Confraternita.
- ART.48 In riferimento all'art.96 dello Statuto, in caso di necessità, i compiti dell'economista potranno essere svolti dal Segretario o dal Cassiere, secondo le indicazioni del Consiglio.
- ART.49 Non rientra nella tradizione della nostra Confraternita la comminazione di pene pecuniarie.

#### VI - SANZIONI

- ART.50 Chiunque, Confratello o Consorella, dovesse rendersi responsabile di maldicenza, frasi irrispettose, offensive, pronunciate nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, degli Officiali Minori, dei collaboratori o di altri iscritti al Sodalizio durante una qualsiasi riunione, assemblea, processione, o nella stessa vita quotidiana, sarà passibile della sospensione dalla Confraternita da 1 a 3 anni. Per i casi gravi scatterà il deferimento all'Ordinario Diocesano. Quanti, invece, dovessero rilasciare pubblicamente, a giornali, riviste, emittenti radiofoniche e televisive, dichiarazioni lesive al prestigio della Confraternita o all'onorabilità del Priore, del Padre Spirituale, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, degli Officiali minori saranno immediatamente deferiti all'Ordinario Diocesano, affinché, a norma dei cann. 1341 e segg., avvii la procedura presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano. Il provvedimento dell'espulsione fa perdere ogni diritto acquisito.
- ART.51 Gli iscritti alla Confraternita del Carmine che, pur non risultando associati ad altri Sodalizi, ne dovessero indossare l'abito in qualsiasi processione o altra manifestazione, saranno passibili della sospensione di anni 1.

- ART.52 Durante lo svolgimento della processione della Titolare, coloro i quali dovessero disfarsi della candela loro distribuita, o rifiutarsi di accenderla, incorreranno nella sanzione dell'ammonizione scritta. Chiunque, invece, non dovesse uniformarsi alle direttive impartite dai componenti il Consiglio di Amministrazione, dagli Officiali minori o dai mazzieri, incorrerà nella sanzione della sospensione per un periodo di anni 1.
- ART. 53 Per l'Assemblea straordinaria della Domenica delle Palme si applicano le sanzioni previste dall'ART. 50 di cui sopra. In particolare l'iscritto che dovesse cedere il proprio libretto ad estranei o altri iscritti per consentirne l'accesso nel luogo dell'Assemblea con il chiaro intento di ingannare le persone preposte alla sorveglianza, sarà punibile con la sospensione di anni 1. Nei confronti degli iscritti che non osserveranno quanto disposto nell'ART. 69 del presente regolamento, si applicherà la sanzione della sospensione di anni 1.
- ART.54 Se nel corso dell'Assemblea straordinaria della Domenica delle Palme, un Confratello aggiudicatario di un Simbolo, statua o posta, dovesse svincolarsi dall'impegni assunti, incorrerà nella sanzione del deferimento all'Ordinario Diocesano per il successivo provvedimento dell'espulsione dal Sodalizio o in alternativa, la sospensione di anni 10. Tanto perché tale comportamento altera il regolare svolgimento dell'Assemblea, e arreca danno agli altri Confratelli che, attraverso le loro offerte partecipavano alla assegnazione dello stesso simbolo, statua o posta. Verificandosi tale circostanza, l'aggiudicazione viene immediatamente annullata e ripetuta.
- ART. 55 Il Confratello assegnatario di sdanghe, forcelle, simboli o poste che, pur presente al momento dell'uscita del Pellegrinaggio o della Processione, dovesse rifiutarsi di parteciparvi, salvi motivi di salute certificati dal medico curante, sarà passibile della sospensione di anni 3 e non potrà reclamare la restituzione della somma offerta. Lo stesso sarà sostituito da altro Confratello scelto dal Consiglio. Se l'impedimento è dovuto ad accertati motivi di salute, sarà lo stesso Confratello ad operarsi per trovare la sostituzione. Se ciò non fosse possibile, sarà il Consiglio a fare in modo di definire il problema in maniera equa e giusta.
- ART. 56 I Confratelli che, durante il Pellegrinaggio del Giovedì e Venerdì Santo dovessero ricusare l'autorità del direttore del Pellegrinaggio

o di altri suoi collaboratori (componenti o meno del Consiglio), saranno punibili con la sospensione di anni 2. Se dalla relazione del Direttore sul “giro” di propria competenza si evinceranno comportamenti, da parte di alcuni Confratelli, non consoni all’austerità del rito, al decoro dell’Abito indossato ed in genere, in contrapposizione a quanto disposto dagli ARTT. 81 e 90 del presente Regolamento, si applicherà a carico degli inadempienti, la sanzione della sospensione da 1 a 3 anni.

- ART. 57 Durante lo svolgimento della Processione dei sacri Misteri, tutti i partecipanti dovranno avere un comportamento adeguato alla sacralità del rito ed, in particolare, dovranno osservare quanto disposto dall’ART. 90 e dall’ ART. 98. Eventuali comportamenti contrari ai suddetti articoli saranno sanzionati con la sospensione da 1 a 3 anni, a seconda della gravità della mancanza. Il portatore del simbolo, la coppia o i portatori della statua che, con il loro lento incedere provocheranno il mancato rispetto degli orari stabiliti, con particolare riferimento a quello fissato per il rientro della processione, saranno puniti con la sanzione della sospensione da 1 a 3 anni. Per i casi più gravi si applicherà il deferimento all’Ordinario del luogo.
- ART. 58 I Confratelli che non si uniformeranno a quanto disposto dagli ARTT. 105, 106,107,108,109,112 del presente Regolamento, saranno punibili con la sospensione dal sodalizio da 1 a 3 anni. Per i casi più gravi si procederà al deferimento all’Ordinario del luogo.
- ART. 59 Per quant’altro non previsto dal presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione della Confraternita si riserva di adottare i provvedimenti del caso sentiti i pareri del Padre Spirituale e ottenuta l’approvazione dall’Autorità Ecclesiastica



ARCICONFRATERNITA  
DEL  
CARMINE  
TARANTO

---

---

TITOLO II

PARTECIPAZIONE ALLE  
PROCESSIONI

---

---

## I - FESTA DELLA TITOLARE

- ART.60 In occasione della Novena in onore della Vergine del Monte Carmelo i Confratelli e le Consorelle devono partecipare a tutte le manifestazioni religiose in programma. La processione della Titolare avrà luogo nelle ore serali del 16 luglio. Questo l'ordine di uscita della processione:
- Banda
  - Campanello
  - Labaro
  - Consorelle disposte a coppie, su due file ai lati della carreggiata
  - Crocifisso e Fanali
  - Confratelli disposti a coppie, su due file ai lati della carreggiata, secondo l'ordine crescente di anzianità
  - Consiglieri di Amministrazione secondo le precedenze stabilite dall'art.104 dello Statuto
  - Trono
  - Padre Spirituale e altri rappresentanti del Clero
  - Statua della Titolare
  - Complessi bandistici
  - Fedeli
- ART.61 L'omaggio ai Padri Carmelitani della Parrocchia del SS. Crocifisso avverrà sul percorso di andata della processione. In chiesa entreranno solo la statua, il Trono, il Padre Spirituale e il Clero, il Consiglio di Amministrazione.
- ART.62 La processione si snoderà sul seguente percorso: P.zza Giovanni XXIII, via D'Aquino, via Cavour, via Anfiteatro, via De Cesare, Chiesa SS. Crocifisso, via Acclavio, via Anfiteatro, Chiesa di S. Francesco di Paola (omaggio ai Frati Minimi sul sagrato del Tempio), via Regina Elena, via Di Palma, P.zza Maria Immacolata (lato destro), via D'Aquino, P.zza Giovanni XXIII, Chiesa del Carmine.
- ART.63 I Confratelli in processione dovranno avanzare su due file, tenendo, nella mano esterna alla coppia, la candela che sarà loro distribuita prima del tramonto. La candela dovrà essere tenuta sempre accesa. Coloro che si rifiuteranno di farlo o dovessero disfarsene, incorreranno nella sanzione prevista dal presente regolamento.
- ART.64 I Confratelli e le Consorelle dovranno avere sempre il massimo rispetto verso i componenti il Consiglio, gli Officiali Minori, e verso i *mazzieri*. Il passo dovrà essere regolare, evitando così di spezzare la processione. La regolarità del passo dovrà essere

osservata particolarmente dai portatori dei simboli (campanello, labaro, Crocifisso, fanali) e dagli stessi portatori della statua. A carico degli inadempienti, il Consiglio si riserva la facoltà di applicare eventuali sanzioni.

## II - GLI ESERCIZI DI PREPARAZIONE ALLA SETTIMANA SANTA

ART.65 I Confratelli, che intendono partecipare alle funzioni della Quaresima (Solenni Quarantore, Viæ Crucis, Adorazione alla Croce nella domenica precedente le Palme), dovranno farlo dando la propria adesione in Segreteria, nonché dando testimonianza di vita cristiana. In particolare, per quanto riguarda la Via Crucis, i Confratelli, che dovessero essere sorpresi ad entrare in chiesa durante l'esecuzione di brani musicali e ad uscirne al momento delle orazioni e delle meditazioni delle singole stazioni, potranno incorrere nei provvedimenti disciplinari stabiliti dal Consiglio. Le prenotazioni ad uno degli esercizi sopra indicati non danno automatico diritto di partecipazione, in quanto sarà data precedenza a quei Confratelli che nel corso dell'anno avranno dato tangibile dimostrazione di attaccamento e partecipazione alla vita confraternale. All'Adorazione alla Croce in abito di rito potranno partecipare coloro che hanno preso parte alle Solenni Quarantore salvo diverse disposizioni del Priore d'intesa con il Padre Spirituale.

## **LA SETTIMANA SANTA**

ART.66 Per secolare consolidata tradizione, ai riti della Settimana Santa, partecipano esclusivamente i Confratelli. Pertanto è esclusa la partecipazione delle Consorelle all'Assemblea della Domenica delle Palme, al Pellegrinaggio del Giovedì e Venerdì Santo e alla Processione dei Sacri Misteri. La partecipazione delle Consorelle alla Processione dei Sacri Misteri è regolata dall'articolo 22 del presente regolamento.

## III - ASSEMBLEA DELLA DOMENICA DELLE PALME

ART.67 A partire dal tardo pomeriggio della Domenica delle Palme, in luogo ed orario di volta in volta stabiliti e opportunamente comunicati dal Consiglio, si terrà l'Assemblea dei Confratelli per

- l'assegnazione delle poste del Pellegrinaggio, nonché delle statue e dei simboli della processione dei Sacri Misteri.
- ART.68 All'Assemblea potranno partecipare tutti i Confratelli aggregati che siano in regola con il pagamento delle quote annuali, sempre che non siano incorsi in provvedimenti di sospensione o di espulsione. I Confratelli aventi diritto dovranno presentarsi all'ingresso del luogo, che ospiterà l'Assemblea, muniti del libretto di iscrizione alla Confraternita e documento di identità in corso di validità. Provvedimenti disciplinari saranno adottati nei confronti di quanti dovessero usare modi inurbani, arroganti o di vera e propria prepotenza verso le persone destinate dalla Congrega all'ingresso.
- ART.69 I Confratelli che insisteranno nel voler fare entrare parenti, amici o gente comunque estranea al Sodalizio o che causeranno, con il loro comportamento, disturbo all'ingresso del luogo dell'Assemblea, incorreranno nei provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio.
- ART.70 Non saranno ammessi nel luogo sede dell'adunanza, e nelle sue immediate adiacenze, registratori, telecamere di emittenti nazionali o private, cineprese, fotocamere. In detto luogo è assolutamente vietato l'uso del cellulare. A tal fine si precisa che a carico di coloro che divulgheranno all'esterno riprese audio e video dell'Assemblea, sarà adottato il provvedimento della sospensione per anni 3. Per i casi più gravi è prevista l'espulsione dal sodalizio. È altresì vietato l'ingresso alle donne, anche se Consorelle.
- ART.71 Incorreranno nei provvedimenti disciplinari stabiliti dal Consiglio quei Confratelli che, durante l'Assemblea, dovessero causare disturbo o pronunciare frasi offensive all'indirizzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o di altri Confratelli.
- ART.72 Nel corso dell'Assemblea è vietato sostare nei pressi del tavolo del Segretario incaricato delle varie chiamate.
- ART.73 La cifra minima, per le offerte da farsi di volta in volta nell'aggiudicazione dei simboli e delle poste, sarà regolata dalle indicazioni del Priore in apertura di Assemblea.
- ART.74 Il Confratello che pronuncia un'offerta a nome di un gruppo, dovrà curare che i componenti del gruppo stesso siano tutti Confratelli aventi i requisiti di cui all'art.68 del presente Regolamento. Egli sarà responsabile e punibile, anche con la sanzione dell'espulsione, se qualche estraneo alla Confraternita dovesse far parte del gruppo dei portatori delle statue, delle *forcelle* o delle *poste*.
- ART.75 I componenti del gruppo, i cui nomi devono essere noti per iscritto al momento della gara, sono solidamente responsabili, insieme all'aggiudicatario, degli adempimenti economici e dei comportamenti durante la Processione nei confronti dell'Amministrazione.

- ART.76 Al momento dell'aggiudicazione della statua, simbolo, forcella o *posta* attraverso la scampanellata del Priore, gli interessati dovranno versare immediatamente l'intero importo dell'offerta fatta nelle modalità previste dal successivo articolo 77. In caso di mancata copertura della somma licitata si procederà, secondo quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento interno e il Confratello inadempiente incorrerà nelle sanzioni previste dallo stesso art. 54
- ART.77 Il versamento della somma offerta dovrà avvenire secondo la normativa vigente della Repubblica Italiana. Non saranno accettati assegni postdatati.
- ART.78 Il Confratello assegnatario di *sdanghe, forcelle, simboli e poste*, che, pur essendo presente al momento dell'uscita della processione, rifiuta di parteciparvi, salvo l'impedimento fisico, sarà passibile di provvedimenti disciplinari. Uguale provvedimento sarà preso nei confronti dell'aggiudicatario che, dopo l'aggiudicazione, si svincola dagli impegni assunti.
- ART.79 Se cause di forza maggiore dovessero impedire l'uscita della processione dei *Misteri*, ai Confratelli saranno rimborsati i due terzi della somma versata, l'altro terzo sarà trattenuto dalla Confraternita per coprire le spese derivanti dagli impegni assunti per l'organizzazione dei Riti. In nessun altro caso potrà essere pretesa la restituzione di tutta o di parte della somma offerta.
- ART.80 L'uscita della processione dei *Misteri* si intende avvenuta con l'uscita della statua dell'*Addolorata*.

#### IV - PELLGRINAGGIO DEL GIOVEDÌ SANTO

- ART.81 Il *Giovedì Santo* i Confratelli, dopo essersi confessati e comunicati, si riuniranno nell'oratorio della Confraternita e indosseranno l'abito di rito ad eccezione delle scarpe e delle calze, dovendo tale Pio Esercizio compiersi a piedi nudi. I Confratelli reggeranno il bordone nella mano esterna e la corona del Rosario nell'altra. Il cappello sarà tenuto in testa per strada e sulle spalle al momento dell'ingresso nelle chiese. Il cappuccio dovrà essere sempre e rigorosamente tenuto abbassato, salvo nel momento dell'adorazione davanti agli Altari della Reposizione. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Consiglio.
- ART.82 Ciascuna coppia o *posta* non potrà essere formata da due professi degli ultimi anni. A ciascuno di questi professi dovrà sempre accoppiarsi un Confratello anziano pressappoco della medesima statura. Il Confratello anziano dovrà collocarsi a destra della coppia.
- ART.83 I Confratelli non aggiudicatari potranno partecipare gratuitamente al *Pellegrinaggio del Giovedì e Venerdì Santo*, uscendo dopo le *poste* prenotate e comunque entro un limite massimo che di volta in volta sarà stabilito dal Consiglio.
- ART.84 Coloro che non hanno ancora compiuto il 10° anno di appartenenza al Sodalizio e, in particolare i professi dell'ultimo anno, sono obbligati ad assicurare la cosiddetta *posta fissa* nella nostra chiesa, tanto il *Giovedì* quanto il *Venerdì Santo*.
- ART.85 Le *poste serrachiese* saranno sempre formate da Confratelli anziani. La loro scelta è a discrezione del Consiglio di Amministrazione che vaglierà le richieste pervenute in tal senso.
- ART.86 Il *Pellegrinaggio* per la *Città Nuova* e per la *Città Vecchia* inizierà alle ore 15 del *Giovedì Santo* e terminerà non oltre le ore 23 dello stesso giorno.
- ART.87 La prima *posta* della *Città Vecchia* dovrà trovarsi alle ore 18 nella Chiesa di S. Giuseppe; alle ore 19,30 nella Chiesa di S. Domenico; alle ore 20,30 nella Chiesa di S. Cataldo. Il *serrachiese* transiterà dalla Chiesa di S. Giuseppe alle ore 20,45 e dalla Chiesa di S. Cataldo alle ore 22,15.
- ART.88 La prima *posta* della *Città Nuova* dovrà trovarsi alle ore 18,30 nella Chiesa di S. Francesco; alle ore 20 nella Chiesa del SS.mo Crocifisso; alle ore 21,30 nella Chiesa di S. Pasquale. Il *serrachiese* transiterà dalla Chiesa di S. Francesco alle ore 21 e dalla Chiesa di S. Pasquale alle ore 22.
- ART.89 Entrate nelle chiese e fatte le tradizionali riverenze, le coppie si inginocchieranno e con divozione, potranno intrattenersi davanti al

Repositorio sino all'arrivo della *posta* successiva e comunque non oltre i 15 minuti. Tanto per strada quanto nelle chiese si farà considerazione di qualche mistero e di altre divozioni, secondo i suggerimenti del Padre Spirituale.

- ART.90 Le coppie serberanno la massima serietà durante il loro *Pellegrinaggio* e si asterranno da tutto ciò che possa arrecare pregiudizio alla solennità del Rito. In particolare, non si intratterranno a parlare con quanti dovessero avvicinarsi; non assumeranno, durante il caratteristico passo, atteggiamenti plateali, né si lasceranno andare in un dondolio troppo lento e trattenuto ora da un lato ora dall'altro. Dovranno altresì il massimo rispetto e accoglieranno senza discussione gli inviti che saranno loro rivolti dagli incaricati della Confraternita per ciascun *Pellegrinaggio*.
- ART.91 Il Priore nominerà un Direttore di *Pellegrinaggio* per la Città Nuova ed uno per la Città Vecchia. Entrambi saranno coadiuvati da collaboratori. I collaboratori avranno il compito di cadenzare l'uscita delle coppie dalla Chiesa del Carmine e di disciplinare l'intero andamento del Pio Esercizio.
- ART.92 I Direttori di *Pellegrinaggio* avranno il compito di sovrintendere alla perfetta riuscita dello stesso. Essi, nel caso in cui lo ritengano opportuno ed avendone l'autorità attribuita loro dal Priore, potranno ordinare alla coppia che segue di sorpassare quella che la precede qualora quest'ultima, non uniformandosi alle direttive e agli orari stabiliti, continuasse a procedere con estrema lentezza, impedendo quindi alle altre coppie di avanzare.
- ART.93 I Direttori di *Pellegrinaggio* relazioneranno al Consiglio sull'andamento del giro di propria competenza, segnalando eventuali mancanze da parte dei Confratelli. In tal caso questi ultimi, una volta accertata l'inadempienza, incorreranno nelle sanzioni disciplinari stabilite dal Consiglio. Uguale sanzione è prevista per tutti coloro che ricuseranno l'autorità del Direttore del *Pellegrinaggio* e dei suoi collaboratori.

## V - PELLEGRINAGGIO DEL VENERDI' SANTO

- ART.94 Il *Venerdì Santo* mattina, dalle ore 6 alle ore 11, riprenderà il Pio Esercizio del *Pellegrinaggio* ai Sepolcri per le sole chiese della *Città Nuova*. I Confratelli partecipanti si atterranno scrupolosamente, circa il giro da effettuare, alle direttive impartite dal Direttore del *Pellegrinaggio* e dai suoi collaboratori. L'uscita delle coppie sarà consentita dalle ore 6 alle ore 8, nel numero che stabilirà il Consiglio. I Confratelli che intenderanno partecipare a

questo Pio Esercizio dovranno prenotarsi in Segreteria e comunque saranno privilegiati quei Confratelli che, rispetto agli altri, avranno dato nell'arco dell'anno, ampia dimostrazione di attaccamento al Sodalizio, in particolar modo partecipando alla Novena della Titolare, alle processioni del *Corpus Domini*, Santo Patrono e Immacolata ed altre comandate dall'Ordinario, oltre naturalmente ad aver tenuto sempre un comportamento irreprensibile nella vita sociale. Particolare considerazione il Consiglio avrà per i Confratelli che risiedono, per qualsiasi motivo, fuori Taranto.

- ART.95 Le coppie non potranno mai percorrere strade diverse da quelle indicate dal Direttore, non si attarderanno per strada. né rallenteranno il regolare svolgimento della processione dell'*Addolorata*, qualora dovessero trovarsi sullo stesso itinerario. È altresì severamente vietato collocarsi davanti, dietro o di fianco alla statua dell'*Addolorata*. Il Direttore del *Pellegrinaggio*, avutane l'autorità dal Priore, potrà anche avviare al Carmine, per il rientro, le coppie inadempienti. Egli relazionerà al Priore e al Consiglio sulle eventuali inadempienze dei Confratelli, nei confronti dei quali saranno applicate sanzioni disciplinari.

#### VI - PROCESSIONE DEI SACRI MISTERI

- ART.96 Alle ore 17 del *Venerdì Santo* il *troccolante* uscirà dalla Chiesa del Carmine per dare inizio alla processione dei *Misteri*. Egli avanzerà lentamente ma costantemente, dando così la possibilità ai simboli che seguono e alle prime statue, di uscire ordinatamente dalla chiesa. La statua dell'*Addolorata* infatti, ultima della processione, dovrà trovarsi fuori dalla chiesa nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le ore 19,30.
- ART.97 È assolutamente vietato a tutti i Confratelli partecipanti alla processione farsi sostituire, anche temporaneamente, nel posto che occupano, senza giustificato motivo e senza averne prima informato i responsabili incaricati del buon andamento della processione. Nel caso di malore o di improvviso impedimento fisico a proseguire, il Confratello o quelli del suo gruppo, informeranno un mazziere o i responsabili della processione.
- ART.98 È assolutamente vietato alle coppie, al *troccolante* e ai *mazzieri* alzarsi il cappuccio in strada. Tutti dovranno avere un comportamento consono alla sacralità dell'evento, né potranno attardarsi in dondoli troppo lenti o trattenuti. Così come già raccomandato con l'art. 90 per il *Pellegrinaggio*, i Confratelli dovranno evitare atteggiamenti plateali, assolutamente inaccettabili

in una processione del *Venerdi Santo*. Sono altresì assolutamente da evitare le eccessive inclinazioni ora da un lato ora dall'altro specie delle statue, delle quali si potrebbe perdere il controllo e la stabilità, così come è severamente proibito alle coppie assumere atteggiamenti che abbiano il solo scopo di attirare l'attenzione di chi assiste al passaggio della processione.

ART.99 I Confratelli partecipanti alla processione dipenderanno in tutto e per tutto dal Priore e da chi questi delegherà.

ART.100 I *mazzieri* hanno il compito di mantenere l'ordine della processione e in particolare di far osservare le distanze tra una coppia e l'altra e tra le statue e le coppie. Tale distanza non deve superare i 3 metri, tanto affinché la processione proceda in maniera compatta. I *mazzieri* dovranno applicare le direttive impartite dal Priore e da chi questi delegherà. A tal proposito si precisa che ogni statua sarà governata da un responsabile della Confraternita, al quale i portatori potranno rivolgersi per ogni evenienza. Ad essi, come ai *mazzieri*, i Confratelli devono il massimo rispetto.

ART.101 La distribuzione delle mazze è affidata esclusivamente all'economista.

ART.102 La processione dei Misteri si snoderà sul seguente percorso: P.zza Giovanni XXIII, via D'Aquino, P.zza Maria Immacolata (lato destro), via Di Palma, via Regina Elena, Chiesa S. Francesco di Paola (sosta), via Anfiteatro, via Massari. P.zza Giovanni XXIII, Chiesa del Carmine. Questi gli orari da osservare obbligatoriamente sia sul percorso di andata che su quello del ritorno:

a) Il troccolante alle ore 23,30 dovrà entrare nella Chiesa di S. Francesco di Paola. L'Addolorata, alla stessa ora, dovrà trovarsi all'incrocio tra via Di Palma e via Regina Elena per poter entrare nella Chiesa di S. Francesco alle ore 00,30.

b) Dopo la sosta in chiesa la troccola ne uscirà alle ore 01,00; la statua dell'Addolorata alle ore 02,00.

c) Su via Anfiteatro la processione dovrà avanzare in maniera ordinata e compatta rispettando le distanze di cui all'art. 100 del presente Regolamento, evitando così di creare vuoti tra una statua e l'altra.

d) Il troccolante, alle ore 06,30 dovrà trovarsi in P.zza Giovanni XXIII in direzione del portone della chiesa, mentre l'Addolorata, alla stessa ora, dovrà trovarsi all'incrocio di via Massari.

e) Quando il troccolante giunge nei pressi della porta della Chiesa, il Padre Spirituale o Sacerdote da lui delegato, tiene la preghiera di conclusione del Pio Esercizio ed impartisce la Benedizione ai presenti. Quindi il troccolante farà il suo ingresso nella Chiesa del

Carmine alle ore 07,00, l'Addolorata alle ore 8,30.

Coloro che non rispetteranno gli orari sopra indicati saranno passibili di sospensione e, nei casi più gravi, di espulsione dalla Confraternita.

ART.103 Nella Chiesa di S. Francesco di Paola - oltre che nei locali e nell'arena messi gentilmente a disposizione dai Rev.mi Padri Minimi - l'ingresso sarà riservato solo ed esclusivamente:

a) Ai Confratelli partecipanti alla processione

b) Ai Cavalieri che reggono i lacci della bara di *Gesù Morto*

c) Al Clero, ai ministranti, agli Scouts che prestano servizio nella processione, alle Forze dell' Ordine

d) Ai componenti il Consiglio di Amministrazione

A tutti gli altri l'ingresso, sia dalla porta principale della chiesa che dal portone di via Crispi, sarà rigorosamente vietato, salvo a quelle persone il cui accesso sarà consentito dai Rev.mi Padri Minimi.

ART.104 Poiché non sarà più consentito l'accesso nell'arena di S. Francesco agli estranei alla processione, la Confraternita provvederà a sue spese al ristoro dei Confratelli partecipanti.

ART.105 Se un Confratello, partecipante o meno alla processione, causerà disturbo all'ingresso della Chiesa di S. Francesco di Paola, insistendo nel voler fare entrare familiari ed amici, sarà passibile della sospensione dalla Confraternita. Nei casi più gravi scatterà il provvedimento dell'espulsione. Se gli stessi comportamenti dovessero essere usati da estranei alla Confraternita, si farà ricorso all'intervento della Forza Pubblica.

ART.106 Provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei Confratelli partecipanti alla processione, che dovessero fiancheggiare l'atteggiamento degli estranei di cui all'articolo precedente. Analoghi provvedimenti saranno adottati nei confronti di quanti dovessero usare frasi o parole irrispettose nei confronti dei Rev.mi Padri Minimi.

ART.107 Si ribadisce che tutti i partecipanti alla processione dei Sacri Misteri dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive del Priore e di tutti gli altri componenti il Consiglio, nonché a quelle del Padre Spirituale. Il comportamento dovrà essere consono all'abito indossato e dovranno perciò essere evitati atteggiamenti che non sono in linea con il *Decor*, la disciplina e la compostezza del nostro antico Sodalizio. In quest'ottica è fatto tassativo divieto ai Confratelli partecipanti a tutte le Sacre Manifestazioni di portare orecchini o similari. Gli stessi dovranno coprire eventuali tatuaggi

e nel corso dei Pii Esercizi non potranno con l'abito di rito fermarsi nei bar e nei punti pubblici di ristoro.

- ART.108 Qualora un Confratello, ripetutamente invitato ad avanzare più celermente, dovesse accampare delle pretese in quanto aggiudicatario di una statua o di un simbolo, dietro offerta di una somma di denaro più o meno considerevole, incorrerà nei provvedimenti disciplinari che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuni.
- ART.109 Non è consentita, nella processione dei Misteri, la presenza della cosiddetta quinta forcilla che è anzi da ritenersi abusiva a tutti gli effetti. I portatori delle statue che dovessero utilizzarla saranno passibili di provvedimenti disciplinari. Per la sostituzione di una o più forcille, in caso di effettivo bisogno, si farà ricorso a quei Confratelli che, avendone fatta apposita richiesta in Segreteria, saranno autorizzati a seguire la processione con l'apposito abito scuro collocandosi dietro la statua dell'Addolorata. Il numero di essi sarà stabilito dal Consiglio. A tale proposito si ribadisce che i portatori delle forcille indosseranno l'abito nero classico, camicia e guanti bianchi (ad eccezione dei portatori della Statua dell'Addolorata che useranno guanti neri), scarpe, calze e papillon di colore nero; sulla testa porteranno la corona di spine che, come per i portatori delle statue e dei simboli, sarà fornita dalla Confraternita.
- ART.110 È assolutamente vietato collocare la punta della *forcilla* sotto la *sdanga* o in altre parti della base.
- ART.111 Al rientro della processione, nelle immediate vicinanze del portale della chiesa, i portatori delle statue saranno accompagnati all'interno del Tempio seguendo le istruzioni degli incaricati dalla Confraternita.
- ART. 112 Nel caso in cui durante la processione dovesse piovere o soffiare vento impetuoso o comunque per altre circostanze impreviste, il *troccolante* e tutti i Confratelli partecipanti alla processione, dovranno seguire l'itinerario che il Priore indicherà, sotto pena, se inadempienti, della loro espulsione dalla Confraternita.





ARCICONFRATERNITA  
DEL  
CARMINE  
TARANTO

---

---

TITOLO III

BENEFICI SPIRITUALI  
E MATERIALI

---

---

ART. 113 I benefici spirituali e materiali a favore degli iscritti alla Confraternita di Maria SS.ma del Carmine, sono i seguenti:

a) Benefici spirituali:

- Pratica del Mercoledì alla Vergine del Carmelo
- Celebrazione di una S. Messa Comunitaria con cadenza mensile
- Secondo quanto prescritto dalla disposizione del 26 settembre 1962 della Penitenzeria Apostolica, le indulgenze di cui all'art. 145 dell'Enchiridion Paenitentiarum (ed. 1952), a tutti i partecipanti al Pellegrinaggio del Giovedì e Venerdì Santo e alla Processione dei Sacri Misteri
- Tutte le indulgenze plenarie annesse al pio uso dello scapolare del Carmine, indulgenze che si possono lucrare nei seguenti giorni:
  - 1) Giorno dell'imposizione dello scapolare
  - 2) Giorno della festa della Titolare (16 luglio)
  - 3) S. Simone Stock (16 maggio)
  - 4) S. Elia Profeta (20 luglio)
  - 5) S. Teresa Benedetta della Croce (9 agosto)
  - 6) Santa Teresa di Gesù (15 ottobre)
  - 7) Giorno di tutti i Santi Carmelitani (14 novembre)
- Celebrazione di una Santa Messa di suffragio a notizia della morte dell'iscritto

b) Benefici materiali:

- Tumulazione dell'associato/a in una delle Cappelle Sociali di cui dispone la Confraternita.



ARCICONFRATERNITA  
DEL  
CARMINE  
TARANTO

---

---

# L'ABITO DI RITO

---

---

## **CAMICE**

Il camice deve essere di cotone (si consiglia “percalle” o “pelle ovo”) di colore bianco.

La parte superiore deve essere aperta sul petto e dovrà essere chiusa da alcuni bottoni di colore bianco o madreperlato.

Il modello del collo deve essere a “pistagna”, alta dai 4 cm ai 6 cm in modo da superare il collo della mozzetta.

Le maniche devono essere larghe sin dal punto di cucitura per terminare ai polsi con elastico interno in modo da essere chiuse da arricciatura.

Sulle spalle sono cucite, una per parte, delle linguette della stessa stoffa del camice, terminanti con asola e bottone di colore bianco o madreperlato, della lunghezza di 7 cm, sotto le quali sarà bloccato il nastro dello scapolare.

La parte terminale del camice deve essere lunga non oltre le caviglie e non più su delle stesse; dovrà, inoltre, avere un risvolto cucito internamente, alto da un minimo di 8 cm ad un massimo di 10 cm.

In ultimo, il camice dovrà avere una fettuccia in cotone, cucita internamente all’altezza della vita, che permetterà di creare l’arricciatura nella parte posteriore del camice a partire dai fianchi, in modo da lasciare la parte anteriore del camice perfettamente liscia.

## **CAPPUCCIO**

Il cappuccio deve essere di cotone bianco a forma piramidale, con due forellini all’altezza degli occhi.

La parte superiore del cappuccio, che una volta indossato, sarà portata sul lato sinistro del capo, non dovrà superare in lunghezza il lobo dell’orecchio.

La parte inferiore, invece, non dovrà superare la metà della mozzetta.

## **SCARPE**

Le scarpe devono essere completamente di colore bianco. Con suola bianca (Tipo “sottoufficiali di marina”) oppure con suola in legno (tipo “ufficiali di marina”)

## **COCCARDE**

Le coccarde devono essere di colore blu con al centro un bottoncino di colore bianco e lacci blu.

## **GUANTI**

I guanti devono essere di colore bianco e possono essere di cotone o in pelle.

## **CALZE**

Le calze devono essere alte e di colore nero.

## **CINTA**

La cinta che pende al lato sinistro del camice deve essere in pelle nera.

## **ROSARIO**

Il rosario a cinque poste deve essere in ottone con grani di colore nero.

La parte terminale dello stesso dovrà avere delle medaglie di colore dorato e/o argentato ed un Crocifisso.

Il rosario penderà sul lato destro del camice e non dovrà coprire lo scapolare che rappresenta l’elemento centrale di tutto l’abito.

## **CAPPELLO**

Il cappello (modello “Saturno Romano”) in pelo rasato di colore nero sarà bordato con nastro blu (lo stesso utilizzato per lo scapolare).

Dall'interno del cappello scenderà un'unica banda dello stesso nastro, la quale attraverso un'asola della mozzetta sarà bloccata in vita in modo da tenere fermo il cappello sia sul capo, sia sulle spalle a seconda del rito svolto dal confratello.

## **MOZZETTA**

La mozzetta è formata da un unico pezzo di stoffa in lanettina color crema, foderata in cotone dello stesso colore, chiusa nella parte anteriore da bottoni interni di colore neutro.

Sempre sulla parte anteriore, a vista, vi sono dei bottoncini neri con finte asole dello stesso colore.

L'unica asola aperte, utile al passaggio del nastro del cappello, sarà all'altezza del petto.

La distanza tra le asole è di 3/3,5 cm; l'asola è lunga 2/2,5 cm.

La lunghezza della mozzetta dovrà corrispondere al polso del confratello.

La pistagna della mozzetta deve essere alta 3,5 cm ; sulla stessa sarà cucito, dello stesso tessuto, un finto cappuccetto avente due punte anteriori che arriveranno all'altezza del 4° bottoncino nero e nella parte posteriore sarà lungo dai 24 cm ai 27 cm terminante a punta.

## **SCAPOLARE**

Lo scapolare deve essere in lanettina nera, foderato in cotone dello stesso colore. Le misure dello stesso devono essere le seguenti:

-Larghezza: 28/29 cm;

-Altezza: 32/33 cm.

Il ricamo di colore blu deve riportare le scritte “DECOR” “CARMELI”, una per lato, con una cornice rettangolare dello stesso colore, che servirà a far risaltare le scritte stesse e non a coprirle. Il disegno dello scapolare potrà essere personalizzato per ogni confratello, purché lo stesso rimanga sempre sobrio e non eccessivamente vistoso.

Il ricamo non dovrà mai essere dorato (riservato solo ed esclusivamente allo scapolare del Priore) nè argentato (riservato solo ed esclusivamente allo scapolare indossato dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita).

Le due facce dello scapolare devono essere unite da un nastro largo 5 cm di colore blu.

Durante la Settimana di Passione e nella Settimana Santa i Confratelli del Carmine “...dovranno andare a piedi ignudi senza scarpe e senza calzette, ancorchè nevigasse o facesse malissimo tempo...”(Cit. Statuto del 1777, LXI)



## **Cronologia del Regolamento Interno**

- Regolamento Interno approvato dall'Assemblea degli iscritti il 9 settembre 1999, Priore Comm. Nicola Caputo; approvato dall'Arcivescovo S.E.R. Mons. Benigno Luigi Papa il 23 febbraio 2001.
- Modifiche approvate dall'Assemblea degli iscritti l'11 dicembre 2007, Priore Comm. Francesco Zito; approvate dall'Arcivescovo S.E.R. Mons. Benigno Luigi Papa il 22 gennaio 2008.
- Modifiche apportate dal Commissario Arcivescovile Mons. Franco Costantini il 28 aprile 2008; approvate dall'Arcivescovo S.E.R. Mons. Benigno Luigi Papa il 4 luglio 2008.
- Modifiche approvate dall'Assemblea degli iscritti il 30 novembre 2011, Priore Cav. Antonello Papalia; approvate dall'Arcivescovo S.E.R. Mons. Filippo Santoro il 24 febbraio e il 12 marzo 2012.

# INDICE

PREFAZIONE ..... 03

## **TITOLO I**

NORME GENERALI ..... 05

## **TITOLO II**

PARTECIPAZIONE ALLE PROCESSIONI..... 17

## **TITOLO III**

BENEFICI SPIRITUALI E MATERIALI ..... 29

L'ABITO DI RITO ..... 31

CRONOLOGIA DEL REGOLAMENTO..... 35



Finito di stampare  
Gennaio 2013